

COMUNE DI SAMATZAI

PROVINCIA DI SU

Parere n 06 del 23/02/2022

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 23/02/2022 con la quale viene dato atto della non ricorrenza dell'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal D.L. n. 183/2020, sottoposta all'esame del revisore per il parere di cui all'art. 239 del TUEL.

Il sottoscritto Artizzu Mario , revisore dei conti del comune di Samatzai , nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 26/08/2021

PREMESSO CHE

L'ART. 1, commi 859 e seguenti , della legge 30 dicembre 2018 ha introdotto un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali proprio degli enti locali denominato “ accantonamento del fondo di garanzia debiti commerciali”.

L'adempimento prevede che venga istituito un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali , che analogamente al FCDDE, prevede un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumentata in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi effettuati dall'Ente.

CONSIDERATO

Che la legge di conversione del 26.02.2021 del D.L. 183/2020 ha previsto, limitatamente al 2021, che gli enti locali che riscontrino dalle proprie registrazioni contabili pagamenti di fatture commerciali non comunicati al PCC possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati , previa verifica da parte dell'organo di revisione.

Che con D.L. 152/2021 il legislatore ha apportato ulteriori modifiche al metodo di calcolo del FGDC per gli anni 2022 e 2023 , introducendo l'articolo 9 comma 2 lettera a che prevede “ al comma 861 limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 che gli enti locali che riscontrino dalle proprie registrazioni contabili pagamenti di fatture commerciali non comunicati al PCC possono elaborare gli indicatori sulla base dei propri dati contabili, includendo anche i pagamenti non comunicati , previa verifica da parte dell'organo di revisione.

Che dalla verifica delle registrazioni contabili dell'Ente , e dalla nuova piattaforma informatica risultano i seguenti dati :

DEBITO residuo al 31/12/2020	€ 53.705,07
DEBITO residuo al 31/12/2021	€ 15.087,05
TEMPO medio ponderato di ritardo al 31/12/2021	2 giorni
Pubblicazioni di cui all'art. 1 comma 868 legge 145/2018 effettuate	

Vista la determinazione dell'Area Contabile n. 15 del 28/01/2022;

Rilevato che le spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette presenti oggi nel bilancio di previsione 2022 sono pari ad € 589.729,20 e che la percentuale di accantonamento è pari al 1% delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette;

Che in base ai dati esposti l'accantonamento al fondo di garanzia per debiti commerciali per l'annualità 2022 ammonta ad € 5.897,20

Tutto ciò premesso

ESPRIME

Parere favorevole , ai sensi dell'art. 239 del D.lgs 267 del 18/08/2020 , sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale con la quale per l'esercizio 2022/2024 , ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1 , commi 859 e seguenti , della legge 30 dicembre 2018 n. 145 , come modificati dal D.L. 183/2020 per un importo di € 5.897,20.

Li 23/02/2022

IL REVISORE DEI CONTI
RAG. ARTIZZU MARIO

